

Supplemento 15 alla Circolare sui contributi AVS, Al e IPG delle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (CER)

Valida dal 1° gennaio 2023

Premessa al supplemento 15, valido dal 1° gennaio 2023

Il presente supplemento contiene un adeguamento del N. 3012 in seguito alla modifica dell'articolo 21 capoverso 2 OAVS e una modifica del N. 2003 per garantirne una migliore comprensione.

Inoltre, per motivi di leggibilità, si rinuncia ormai a riprodurre le premesse delle versioni precedenti della circolare, che restano disponibili nelle vecchie versioni online disponibili sul sito Internet dell'UFAS: Documenti > AVS > Basi AVS > Direttive contributi > CER > Tutte le versioni (https://sozialversicherungen.ad-min.ch/it/d/6425).

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/23.

- Per principio, si applica una franchigia per ciascuna attività esercitata da un salariato per un datore di lavoro. Tuttavia, se il salariato esercita per lo stesso datore di lavoro attività diverse rimunerate e conteggiate da organi indipendenti sul piano amministrativo, egli ha diritto alla franchigia per ognuna di queste attività.
- Se dopo la deduzione della franchigia il reddito da lavoro conseguito è inferiore a 9800 franchi l'anno, le persone aventi raggiunto l'età pensionabile devono versare un contributo AVS/AI/IPG pari al 5,371 per cento del reddito rimasto dopo la deduzione, ma al massimo un importo equivalente al contributo minimo.